REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Territorio ed Ambiente

REV del 07.04.2016

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

ARPA Sicilia

PROCEDURA APERTA

PER LA REALIZZAZIONE

DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL' ARIA IN SICILIA

CIG _____

CUP _____

CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PROGETTISTI

Ing. Francesco Ammoscato

Dott. Giuseppe Ballarino

P.I. Riccardo Antero

Sommario

PREMESSE 3
Art. 1 3
Oggetto dell'appalto 3
Art. 2 4
Localizzazione dell'Appalto 4
Art. 3 4
Garanzia dei prodotti 4
Art. 4 5
Servizi di allacciamento e configurazione alle reti e agli impianti " 5
Art. 5 4
Corsi di formazione al personale ARPA 4
Art. 6 4
Termini di esecuzione 4
Art. 7 5
Servizio di assistenza tecnica e manutenzione con formula "Full Service" 5
Art. 8 5
Finanziamento 5
Art. 9 5
Cauzione definitiva 5
Art. 10 6
Avvio della prestazione 6
Art. 11 6
Spedizioni 6
Art. 12 6
Verifiche 7
Art. 13 7
Modalità di pagamento 8
Art. 14 8
Penalità 9
Art. 15 9
Impoto delle Penalità 9
Art. 16 9
Sicurezza 9
Art. 17 9
Subappalto 10
Art. 18 10
Recesso 10
Art. 19 10
Risoluzione del contratto 11
Art. 20 11
Disposizioni finali 11

PREMESSE

ARPA Sicilia deve procedere alla attuazione del "*Progetto di realizzazione e razionalizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria e relativo programma di valutazione*", per il quale sono necessari sia l'acquisto di strumentazione di misura, con il relativo servizio di manutenzione, sia lavori edili per la realizzazione e l'adeguamento dei siti di monitoraggio.

La procedura è finalizzata alla individuazione di uno o più operatori economici, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. recante: "*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*" (di seguito per brevità: **Codice dei contratti**), cui affidare l'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, da aggiudicare attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, comma 1, e 83 del Codice dei contratti.

Il presente Capitolato Speciale – parte integrante del Bando unitamente agli altri documenti di gara – contiene le condizioni contrattuali e le modalità di attuazione dell'intervento.

CODICE CUP: _____

CODICE CIG: _____

Art. 1
Oggetto dell'appalto

Il presente appalto è indetto dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPA Sicilia, in attuazione dell'accordo di programma stipulato tra il Dipartimento regionale dell'Ambiente ed ARPA Sicilia "qualità dell'aria" – Piano di Azione e Coesione (PAC), finalizzato al completamento, adeguamento e razionalizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria in Sicilia.

LOTTO UNICO

- **a.** REALIZZAZIONE DI CABINE FISSE EQUIPAGGIATE PER L'INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE ANALITICA AUTOMATICA IN CONTINUO PER L'ANALISI DELLA MATRICE ARIA ATMOSFERICA.
- **b.** FORNITURA DI STRUMENTAZIONE ANALITICA AUTOMATICA IN CONTINUO PER L'ANALISI DELLA MATRICE ARIA ATMOSFERICA.
- **c.** LAVORI EDILI PER LA REALIZZAZIONE ED L'ADEGUAMENTO DEI SITI DI INSTALLAZIONE DELLE CABINE.
- **d.** CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE ARPA;
- **e.** START-UP E MANUTENZIONE "FULL SERVICE" PER DUE ANNI.

I beni forniti devono essere nuovi e consegnati negli imballi originali che dovranno essere ritirati dopo il montaggio, a meno di disposizione contraria da parte dell'Agenzia. E' compresa nell'appalto l'assistenza tecnica utile a garantire il corretto funzionamento di tutti gli apparati ed attrezzature forniti.
Sono compresi anche l'imballaggio, il trasporto, il carico e lo scarico (sino al sito di installazione come previsto nel DUVRI e nel POS), la garanzia delle attrezzature. Inoltre, devono essere forniti tutti i manuali di istruzione delle apparecchiature in italiano sia in versione CD o DVD che cartacea. Le caratteristiche minime dei beni sono descritte nelle schede tecniche allegate al presente Capitolato.

Art. 2
Localizzazione dell'Appalto

Per quanto concerne la fornitura, la consegna e l'installazione dovranno avvenire, con le modalità prescritte, nel territorio siciliano e presso le stazioni di misura dislocate nelle Province di PALERMO, MESSINA, TRAPANI, ENNA, CALTANISSETTA, CATANIA, SIRACUSA AGRIGENTO e RAGUSA, meglio individuate nell'allegato tecnico al Progetto denominato "Calcolo della Spesa".

È necessario che l'operatore economico acquisisca presso ARPA Sicilia le adeguate informazioni tecniche ed effettui gli opportuni sopralluoghi, al fine di prevedere a quanto necessario per l'esatto

collocamento delle apparecchiature presso i siti indicate nell'allegato tecnico al Progetto denominato "Calcolo della Spesa".

Art. 3
Garanzia dei prodotti

I prodotti forniti devono essere nuovi di fabbrica, di ultima generazione ed esenti da difetti dovuti a progettazione o difetti di produzione oppure a vizi dei materiali.

La garanzia deve avere la durata minima di 24 mesi a partire dalla data del certificato di verifica di conformità e collaudo.

Per le attrezzature la garanzia deve essere di tipo "on site" ovvero, in caso di guasti o malfunzionamento della strumentazione fornita, l'impresa aggiudicataria è tenuta a riparare il guasto entro gli stessi termini stabiliti per le condizioni di manutenzione riportate nella scheda tecnica 2 o quelli migliorativi offerti in gara.

Nel caso in cui, per vizi coperti da garanzia, l'apparecchiatura o parte di essa, non possa essere utilizzata per periodi superiori a 60 (sessanta) giorni solari, anche, non consecutivi, l'appaltatore previa comunicazione, ha l'obbligo della sostituzione dello strumento non funzionante entro i successivi 60 (sessanta) giorni, con identica apparecchiatura di nuova fornitura, senza alcun diritto di remunerazione aggiuntiva.

Qualora l'impresa non adempia ai suoi obblighi, l'Amministrazione si riserva il diritto di acquisire, previa comunicazione con raccomandata A/R o PEC, la nuova strumentazione anche da altri fornitori, addebitandone l'importo.

Art. 4
Allacciamento e configurazione alle reti e agli impianti

Tutti gli adempimenti e costi necessari per l'allacciamento elettrico e la stipula dei contratti con la società fornitrice dell'energia elettrica per le nuove cabine di monitoraggio, nonché adempimenti e costi di volturazione per quelle esistenti, esplicitate nell'allegato "*calcolo della spesa fornitura e lavori cabine di monitoraggio*", restano a carico dell'appaltatore.

Tutta la strumentazione deve essere allacciata alla rete elettrica restando a carico dell'appaltatore tutti gli adeguamenti sulle apparecchiature necessari al fine di un utilizzo in piena sicurezza. A seguito di tali eventuali interventi, sarà cura dell'appaltatore, rilasciare apposita dichiarazione/certificazione con relativi schemi elettrici necessari a norma di legge.

Gli acquisitori e la strumentazione deve essere interconnessa alla rete VPN di ARPA Sicilia che sarà realizzata secondo la scheda tecnica n. 3 e n. 4 denominate rispettivamente "*Caratteristiche del CED Regionale Aria ed architettura di rete*".e "*Caratteristiche tecniche del ROUTER GPRS/EDGE/HSPA/LTE*".

Restano a carico dell'Agenzia i consumi elettrici di tutte le cabine di monitoraggio dopo la messa in esercizio e collaudo dei lavori.

Art. 5
Corsi di formazione al personale ARPA

Deve essere previsto un corso di formazione per il personale tecnico dell'Agenzia per la parte teorica e presso le cabine per le esercitazioni pratiche.

Il corso sarà diviso in tre sessioni, per un numero di almeno 30 persone i cui nominativi saranno indicati dall'Amministrazione:

- una prima sessione, della durata di 20 ore a seguito del collaudo delle apparecchiature, concernente prevalentemente i principi e le modalità di funzionamento delle apparecchiature presenti nelle cabine di monitoraggio, da svolgersi presso la sede centrale di ARPA.

- una seconda sessione, della durata 20 ore a seguito del collaudo delle apparecchiature e del CED Regionale Aria, concernente prevalentemente i principi e le modalità di funzionamento degli acquisitori e del CED Regionale Aria, da svolgersi presso la sede centrale di ARPA.
- una terza sessione della durata di almeno 90 ore, relativa all'utilizzo della strumentazione e dei software, e che comprenda una prova di utilizzo completa, eventualmente ripetuta da ciascun partecipante, da svolgersi nelle sedi provinciali o nelle sedi dove sono installate le centraline.

Art. 6
Servizio di assistenza tecnica e manutenzione con formula "Full Service"

Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione con formula "Full Service" dovrà essere effettuato secondo quanto definito nella scheda tecnica n. 2 che fa parte integrante del presente Capitolato Speciale.

Art. 7
Finanziamento

Il presente appalto è finanziato:

- fino alla concorrenza di € _____, con i fondi del Piano di Azione e Coesione (PAC), in attuazione all'Accordo di programma stipulato tra il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ed ARPA Sicilia approvato con decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente della Regione Siciliana n. ..... del ..... ;

- fino alla concorrenza di € _____, con i fondi AERCA _____;

- fino alla concorrenza di € _____, con i fondi AERCA _____;.

Art. 8
Cauzione definitiva

Prima della stipula del contratto, l'Amministrazione chiederà, ai sensi dell'art. 113 del codice degli appalti, all'aggiudicatario l'invio della cauzione definitiva del 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Detta cauzione dovrà costituirsi esclusivamente mediante fidejussione bancaria od assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa - non saranno accettate forme diverse - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

La cauzione deve avere validità fino alla scadenza del periodo di manutenzione offerto e sarà progressivamente svincolata nel modo seguente:

1. in misura pari al 70% del valore dell'importo a conclusione positiva del collaudo e della verifica di conformità di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, escluso il servizio di manutenzione.
2. il restante 30% alla conclusione del periodo del servizio di manutenzione previa positiva attestazione di regolare esecuzione, resa secondo le norme di legge.

Lo svincolo, nei termini e per l'entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Agenzia, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento attestante la positiva verifica di conformità della fornitura.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata e non potrà essere imputato ad ARPA Sicilia.

Art. 9
Termini di esecuzione

Le forniture ed i lavori devono essere eseguite entro e non oltre 240 giorni decorrenti dalla data ultima del verbale di avvio di cui al successivo art. 10. Il Servizio di assistenza tecnica e manutenzione, di cui all'art. 6, decorrerà dalla data di certificazione di avvenuta positiva verifica di conformità e collaudo.

L'appaltatore assume l'obbligo di dare comunicazione all'Amministrazione della data di avvenuta consegna, a mezzo fax, o PEC.

Art. 10
Avvio della prestazione

Dopo la stipula del contratto, il Responsabile del procedimento autorizzerà il Direttore dell'esecuzione a dare avvio alla prestazione della fornitura e dei lavori che avverrà per stadi stante la dislocazione territoriale delle centraline.

Il Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., effettuerà i sopralluoghi sui siti redigendo, per ciascuno, apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, in contraddittorio con l'esecutore.

Al termine della fase di avvio, il DEC trasmetterà con unica nota riassuntiva i suddetti verbali al RUP con indicazione del termine esatto della data di avvio (data corrispondente a quella dell'ultimo verbale).

Tale data verrà comunicata all'appaltatore ai fini della decorrenza dei termini delle prestazioni.

L'esecutore potrà richiedere, se lo desidera, rilascio di copia conforme dei documenti.

Dopo l'emissione del Certificato positivo del collaudo, verrà comunicata la data di avvio del servizio di manutenzione ai fini della decorrenza dei termini delle prestazioni.

Art. 11
Spedizioni

Le spedizioni devono essere accompagnate da documenti indicanti i colli ed i pesi, nonché gli estremi del contratto, il CIG, il CUP, cui le consegne si riferiscono.

Sui colli deve essere indicata l'impresa mittente e sinteticamente il contenuto.

Art. 12
Verifiche e Collaudo

La verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto verrà affidata ad un Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 299 e successivi del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

Al termine dell'installazione, l'appaltatore ne darà comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto affinché l'Amministrazione possa procedere alla verifica della conformità dei beni forniti e successivo collaudo delle attrezzature secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 207/2010.

Le operazioni relative alla verifica di conformità di consegna debbono sempre risultare da specifici verbali, firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dagli incaricati dell'impresa.

La verifica di conformità di consegna dei siti deve accertare che gli stessi siano stati realizzati o adeguati e sia le attrezzature che i lavori siano corrispondenti a quelli offerti e accettati dall'Amministrazione in sede di gara.

Al termine delle operazioni il DEC trasmetterà i suddetti verbali al RUP per l'emissione del

certificato di consegna.

Il collaudo delle attrezzature avverrà entro 15 giorni dalla data del certificato di consegna di cui sopra; all'appaltatore verrà data comunicazione della data e del luogo dove la suddetta operazione verrà eseguita in modo che l'impresa possa organizzare la messa in esercizio di tutta la strumentazione per la verifica di funzionamento e collaudo secondo le indicazioni del Collaudatore. Delle operazioni di collaudo dovrà essere redatto apposito verbale in contraddittorio a firma del collaudatore/i e dagli incaricati dell'impresa appaltatrice.

Il collaudo deve comunque prevedere l'esecuzione di tutte le prove necessarie alla valutazione della rispondenza delle prestazioni strumentali con quelle dichiarate in sede di gara.

L'Amministrazione, se lo riterrà opportuno, potrà affidare il collaudo delle attrezzature ad apposita commissione, ai sensi dell'art. 314 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti a quelle offerte e accettate in sede di gara.

Possono essere dichiarate rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità che si ritiene che possano essere eliminati, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna di cui al successivo art. 15.

Il collaudo non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dello stesso, ma vengano in seguito accertati.

Nel caso di esito negativo del collaudo, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa le forniture non accettate entro 10 giorni dalla data del verbale da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della lettera raccomandata o PEC dell'Amministrazione di notifica del rifiuto.

Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione ha facoltà di spedire all'impresa i beni rifiutati addebitando tutte le spese di facchinaggio e spedizione all'impresa stessa, ovvero di trattenerli applicando, in tal caso, una penalità, per ogni giorno di ritardo, pari all' 1‰ dell'importo di aggiudicazione.

Al termine del collaudo verrà emesso il relativo certificato da parte del RUP.

L'Amministrazione, fino all'emissione del certificato di collaudo, non risponde dei furti e delle avarie che dovessero verificarsi, né dell'eventuale incendio.

Il verbale di verifica delle prestazioni relative al servizio di assistenza tecnica e manutenzione di cui al superiore art. 7 sarà emesso semestralmente, in corso di esecuzione, dal DEC.

Dopo l'ultimazione delle verifiche il RUP emetterà il relativo certificato di regolare esecuzione.

Art. 13
Modalità di pagamento

Il Responsabile del Procedimento trasmetterà copia dei certificati di verifica alla Struttura SA3 – Patrimonio, Provveditorato ed Economato – per gli accertamenti amministrativi di rito e per l'inoltro alla SA2 Bilancio e Contabilità per la liquidazione delle fatture eventualmente decurtate degli importi delle penalità in cui l'appaltatore è incorso.

I pagamenti del compenso saranno effettuati entro 30 gg. dal termine della procedura sopra descritta.

Ai fini della fatturazione elettronica si comunica:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFSSDZ

NOME DELL'UFFICIO: Uff_eFatturaPA

Le fatture dovranno essere intestate ad "ARPA Sicilia" via San Lorenzo Colli n. 312/G – 90146 Palermo - Partita I.V.A. 05086340824.

Le fatture dovranno obbligatoriamente indicare gli estremi del contratto, il CIG _____, il CUP _____, il numero di conto corrente dedicato, nonché, ai fini della corretta imputazione delle somme, il finanziamento cui fanno capo.

È necessario inoltre che, ai fini della corretta imputazione delle somme, vengano emesse fatture separate ad ogni singolo finanziamento.

In caso di R.T.I. non è consentita la fatturazione separata, essendo la rappresentanza riconosciuta solo all'impresa mandataria.

I pagamenti verranno eseguiti utilizzando il conto corrente dedicato indicato dall'appaltatore in sede contrattuale, sulla base degli stati di avanzamento come di seguito specificato.

1. il 10% dell'importo offerto per la fornitura, a titolo di anticipazione, a seguito della controfirma da parte dell'affidatario dell'ultimo verbale di avvio e previa presentazione di cauzione, in forma di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa.

   La fideiussione deve essere di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa da parte dell'Agenzia e cioè al momento del pagamento del saldo della fornitura di cui al seguente punto 2.

2. pagamento del 90% dell'importo offerto per la fornitura a conclusione positiva della verifica di conformità e del collaudo delle apparecchiature, previa emissione dell'attestazione di regolare fornitura emessa dal Direttore dell'esecuzione del contratto e confermata dal Responsabile del procedimento.

Per la quota relativa al corso di formazione l'appaltatore potrà emettere la fattura per l'importo stabilito dopo lo svolgimento del corso ed il verbale di verifica redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto e confermato dal Responsabile del procedimento.

Per la quota relativa ai servizi di manutenzione:

3. pagamento in rate semestrali posticipate fino ad un massimo del 75% dell'importo offerto per i servizi di manutenzione previa emissione dell'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione del contratto e confermata dal Responsabile del procedimento.

4. pagamento della rata a saldo del 25% dell'importo offerto per i servizi di manutenzione a conclusione del servizio previa emissione dell'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione del contratto e confermata dal Responsabile del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., sull'imponibile netto di ciascuna fattura emessa dall'appaltatore, l'Amministrazione opererà una ritenuta dello 0,50%. Tutte le predette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità finale, previo rilascio del DURC.

L'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento qualora venga a conoscenza di inadempimenti degli obblighi contributivi, assicurativi, antinfortunistici e retributivi da parte dell'appaltatore, accertati in via definitiva dagli organi competenti e non ancora regolarizzati al momento della corresponsione del pagamento medesimo.

Art. 14
Penali

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità nei seguenti casi:

a) si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati;

b) effettui in ritardo nelle consegne e installazioni o nella messa in funzione delle attrezzature;

c) effettui con ritardo il ritiro dei beni rifiutati a seguito della verifica di conformità,;

d) effettui con ritardo gli interventi previsti in garanzia;

e) effettui con ritardo gli interventi correttivi di manutenzione;

f) effettui con ritardo gli interventi trimestrali e semestrale di manutenzione programmata;

g) effettui con ritardo gli interventi di manutenzione ordinaria;

h) non svolga o svolga solo in parte il corso di formazione successivo alla verifica di conformità;

i) effettui lavori in difformità a quanto previsto dagli elaborati tecnici;

j) nel caso contravvenga agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii..

k) nel caso in cui, per cause imputabili all'appaltatore, non viene raggiunta la % minima (90%) dei dati validi per singolo strumento.

Art. 15
Importi delle penalità

L'Amministrazione ha facoltà di applicare le seguenti penali:

a) nel caso di manchevolezza e deficienze di beni forniti o dei materiali impiegati, verrà applicata una penalità pari allo 1‰ dell'ammontare dell'importo contrattuale, salvo l'eventuale risoluzione del contratto, nei casi gravi;

b) nel caso di ritardo nelle consegne e installazioni o nella messa in funzione delle attrezzature verrà applicata una penale pari allo 0,6‰ dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo, salvo la facoltà della risoluzione del contratto, ove il ritardo superi il termine di 30 giorni;

c) nel caso di ritardo nel ritiro dei beni rifiutati a seguito della verifica di conformità, verrà applicata una penale pari all'0.6‰ dell'ammontare dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo nel ritiro;

d) nel caso di ritardo degli interventi previsti in garanzia verrà applicata una penale pari allo 0,6‰ dell'ammontare dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti in gara, ovvero a quelli migliorativi offerte dalla ditta aggiudicataria;

e) nel caso di intervento correttivo non effettuato verrà applicata una penalità pari allo *0,5‰* dell'ammontare dell'importo del contratto relativo al servizio di manutenzione per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai tempi previsti in gara;

f) nel caso l'impresa non garantisca l'intervento semestrale di manutenzione ordinaria verrà applicata una penalità pari allo 0,5‰ dell'ammontare dell'importo del contratto relativo al servizio di manutenzione per ogni giorno completo di ritardo rispetto al giorno concordato con il Direttore dell'esecuzione del contratto;

g) nel caso il corso di istruzione non venga svolto o venga svolto parzialmente verrà applicata una penale pari all'0.3‰ dell'ammontare dell'importo del contratto per ogni giornata non effettuata;

h) nel caso di manchevolezza e deficienze nei lavori effettuati o nei materiali impiegati, verrà applicata una penalità pari allo 1‰ dell'ammontare dell'importo contrattuale, salvo l'eventuale risoluzione del contratto, nei casi gravi;

i) nel caso contravvenga agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 6 della medesima legge.

j) nel caso in cui, per cause imputabili all'appaltatore, non viene raggiunta la % minima prevista dall'allegato I al D.lgs. n. 155/10 (90%) dei dati validi per singolo strumento, verrà applicata una penalità pari allo 1‰ dell'ammontare dell'importo contrattuale per ogni singolo strumento o parametro monitorato.

Art. 16
Sicurezza e rischi da interferenze

Tutte le attrezzature ad uso personale, i DPI e gli abbigliamenti da lavoro sono a carico dell'esecutore.

Tutte le attività dovranno essere eseguite in ottemperanza delle vigenti norme in materia di sicurezza e in accordo con quanto previsto dal DUVRI che sarà redatto alla stipula del contratto in accordo tra le parti.

Art. 17
Subappalto

L'appaltatore è tenuto ad seguire in proprio le prestazioni del contratto che non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del Codice degli Appalti.

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente appalto, sempre che dichiarato in sede di gara, è ammesso nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale e secondo le modalità stabilite dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., previa acquisizione e verifica, da parte dell'Amministrazione, della prescritta documentazione e, in caso di esito positivo, concessione della relativa autorizzazione mediante atto separato.

Le singole prestazioni e i relativi importi sono elencati all'art. 1 del Disciplinare di gara.

Nel caso di subappalto approvato, l'appaltatore comunicherà alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo. Ai fini dei pagamenti, l'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture del subappaltatore debitamente quietanziate entro il predetto termine, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a suo favore.

Art. 18 - RECESSO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo.

L'appaltatore può recedere in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento di un corrispettivo, se richiesto, commisurato alla parte dell'intervento eseguito, comprensivo delle spese sostenute.

È escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo.

Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto nell'ipotesi di inadempimento totale oppure adempimento inesatto o parziale delle prestazioni contrattuali, non dipendente da causa di forza maggiore, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., da comunicare all'appaltatore con raccomandata A.R.

L'Amministrazione ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) per motivi di pubblico interesse;
b) nel caso in cui l'appaltatore ceda a terzi l'esecuzione dell'attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione scritta dell'appaltante;
c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
d) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli artt. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
e) nel caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore;

f) qualora la somma delle penali complessivamente applicate, rispettivamente alla fornitura e alla manutenzione, superi il 10% dell'importo complessivo dell'aggiudicazione;
g) qualora l'appaltatore non provveda al reintegro della cauzione ridottasi a causa di applicazione di penali o per qualsiasi altra causa;
h) nel caso l'appaltatore non adegui l'esecuzione dell'intervento a intervenute modifiche normative;
i) sopravvenuta carenza dei requisiti prescritti nel Bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti;
j) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
k) accertamento successivo alla stipula del contratto, nei confronti dell'appaltatore e dell'eventuale subappaltatore autorizzato, di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011;
l) acquisizione di informazioni antimafia di valore interdittivo a carico dell'appaltatore ovvero emersione nei suoi confronti di ipotesi di collegamento formale e sostanziale con altri soggetti, oggetto di informazioni antimafia, dal valore interdittivo;
m) utilizzo da parte dell'appaltatore di un conto corrente diverso da quello indicato all'Amministrazione;
n) svolgimento di operazioni sul conto corrente unico dedicato da parte di persone diverse da quelle indicate all'Amministrazione come delegate;
o) effettuazione di transazioni relative al presente contratto attraverso strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario, postale o assegno circolare non trasferibile;
p) mancata indicazione del CIG di riferimento sugli strumenti di pagamento;
q) rinvio a giudizio per favoreggiamento, nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
r) mancata risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore o sub-contraente per inadempienti relativi agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
s) inottemperanza, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - competente, della notizia di cui al precedente punto.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento della parte dell'intervento eseguita regolarmente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La dichiarazione di volontà di valersi della clausola risolutiva espressa, di cui al secondo comma dell'art. 1456 c.c., si considera assolta mediante raccomandata A.R. inviata dall'Amministrazione al domicilio eletto dall'appaltatore.

In tutti i casi in cui si addivenga alla risoluzione del contratto, l'Agenzia ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, a titolo di liquidazione anticipata del danno; ha altresì diritto al risarcimento, da parte dell'appaltatore, dell'eventuale maggior costo affrontato per garantire la continuità della prestazione; ha inoltre la facoltà di far subentrare nel contratto il concorrente classificatosi secondo nella graduatoria definitiva di gara.

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e ss. del c.c.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione.

L'applicazione delle penali ed il verificarsi delle fattispecie di cui sopra comporteranno la trasmissione dell'informazione da parte di ARPA Sicilia all'Autorità di Vigilanza per l'annotazione nel Casellario informatico.

L'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto:

a) nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni oltre i limiti consentiti dalla normativa;
b) in tutti i casi previsti dall'art. 1467 del codice civile.

Art. 20
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal Disciplinare di gara o dal presente Capitolato, si fa espresso riferimento agli articoli del codice civile in materia di contratti ed alla vigente normativa sui contratti della Pubblica Amministrazione.

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE * REGIONE SICILIANA

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Licata di Baucina)